

CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI C.I.M.P.

ISTITUZIONE

Ai sensi dell'art. 62, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 è istituito sul territorio comunale il Canone Installazione Mezzi Pubblicitari, di seguito CIMP o canone, concernente le iniziative pubblicitarie esterne che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca dell'atto di autorizzazione nonché i criteri della determinazione e applicazione del canone stesso, con esclusione dell'applicazione nel proprio territorio dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità.

L'OGGETTO DEL CANONE

L'oggetto del canone è qualsiasi iniziativa pubblicitaria effettuata, con l'installazione di mezzi pubblicitari che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, e con la diffusione di messaggi pubblicitari aventi per finalità il potenziamento economico di un'azienda, teso a sviluppare un ritorno commerciale o di immagine, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Il canone è altresì dovuto in caso di installazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi pertanto privi di atto autorizzatorio.

CONTRIBUENTI INTERESSATI

Il canone è dovuto dal titolare dell'atto autorizzatorio, o in mancanza, anche da colui che ha posto in essere l'iniziativa pubblicitaria per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili. E' solidamente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

DEFINIZIONE INSEGNA DI ESERCIZIO

L'insegna di esercizio è quella scritta in caratteri alfanumerici contenente l'indicazione del nome del soggetto o della denominazione dell'impresa che svolge l'attività o della tipologia dell'attività esercitata, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;

PRINCIPALI ESENZIONI DAL CANONE

1 la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

2 gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

3 i mezzi pubblicitari con funzione di insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, ai sensi della Legge 7512002 art. 2 bis;

4 l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa sui veicoli dell'impresa stessa purché tali indicazioni non siano apposte più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato;

5 la pubblicità effettuata nei periodi dei saldi fissati con ordinanza comunale, nel rispetto della Legge regionale n. 28/1999 e s.m.i. art. 14 comma 2 " con una superficie complessiva pari ad 1 mq;


SCADENZA DEL CANONE

Il canone annuale va pagato ogni anno, in regime di autotassazione, entro e non oltre il 28 febbraio e nel caso di pubblicità temporanea, prima dell'esposizione del mezzo pubblicitario per un massimo di mesi tre.

SANZIONI

La mancata dichiarazione di esposizione del mezzo pubblicitario e/o l'eventuale esposizione abusiva, comportano l'emissione di un avviso di accertamento con l'erogazione di una sanzione pari al 200% del canone; il mancato, tardivo, parziale pagamento del canone, comporta l'erogazione di un avviso di accertamento con l'erogazione di una sanzione pari al 30% del canone stesso.

ESEMPI PRATICI



Fino a 5,00 mq. Esente



- 1) Cassonetto luminoso rag. Sociale + marchio caffè = 1,00 mq. esente.
- 2) Cassonetto luminoso bif.le con rag. soc.le = mq. 3,00 esente.
- 3) Scritta su vetro (bar mario)=1,00 mq: esente.
- 4) Scritta su vetro: pizza al taglio= 1.5mq: **non esente**.

Essendo la misura complessiva delle insegne d'esercizio inferiore a mq. 5,00 : esente dal pagamento imposta

L'insegna dei servizi/prodotti venduti: non esente

Il sottoscritto _____ dichiaro di aver preso visione del presente vademecum.

Chieri, li _____

Firma leggibile _____